

# STATUTO

---

(Approvato dal Consiglio generale dell'8 settembre 2022 – Iscritto al RUNTS il 10 novembre 2022)

## **Parte I - Natura e scopi**

### Art. 1 – Denominazione e natura

È costituito l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri - Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea - ETS (in questo Statuto brevemente indicato con la dicitura "Associazione"), già Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia (di seguito "Insml"), fondato nel 1949 e istituito il 28 gennaio 1951, con atto notaio Marchetti numero di repertorio 8790, con il compito di raccogliere, conservare e studiare le carte della Resistenza.

L'Associazione è un sistema federativo paritario degli Istituti e degli Enti associati. Ha propria personalità giuridica e autonomia amministrativa; ed è intitolato a Ferruccio Parri, suo fondatore e primo presidente.

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, disciplinata dal presente Statuto e da quanto disposto dal D. Lgs.117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo Settore" (in seguito "CTS") e successive modifiche.

L'Associazione fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza e sugli ideali di antifascismo, democrazia, libertà e pluralismo culturale espressi nella Costituzione della Repubblica italiana, nel Codice Civile e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti/e gli/le associati/e; ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

### Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano, attualmente presso la Casa della Memoria.



Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie in Italia, con una delibera dell'Assemblea; e rappresentanze e uffici in altre località in Italia e all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 3 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si propone, anche attraverso gli Istituti e gli Enti ad esso associati, di:

- a) raccogliere, conservare, valorizzare e mettere a disposizione delle/degli studiosi/i e cittadine/i il proprio patrimonio documentario, di cui sono parte consistente e qualificante i materiali dell'antifascismo e della Resistenza;
- b) raccogliere e conservare le memorie individuali e collettive; le fonti audiovisive e digitali; e ogni altra forma di traccia utile a ricostruire la storia contemporanea;
- c) promuovere la ricerca scientifica sulla storia contemporanea;
- d) svolgere attività di ricerca didattica e di formazione dei/delle docenti, anche a distanza o in forma integrata, stabilendo rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, le istituzioni scolastiche e altre agenzie formative;
- e) assicurare la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca attraverso i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei (pubblicazioni, riviste, convegni, seminari, mostre, prodotti audiovisivi, installazioni museali, strumenti digitali);
- f) promuovere progetti ed eventi di educazione civica, formazione continua e public history;
- g) fornire servizi e svolgere un ruolo di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Istituti e degli Enti associati.
- h) partecipare all'azione pubblica per valorizzare i principi costituzionali nell'ambito dei valori comunitari della UE.

#### Art. 4 - Attività di interesse generale

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale attività di interesse generale quali:

- a) ricerca scientifica nell'ambito della storia contemporanea di particolare interesse sociale (CTS, art. 5, lettera h);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
- c) formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera w);
- g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f);
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lettera k).

#### Art. 5 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del CTS e relativi provvedimenti attuativi.

#### Art. 6 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le/i sostenitori e con il pubblico.

### **Parte II - SOCI**

#### Art. 7 – Ammissione

Fanno parte dell'Associazione gli Istituti per la storia della Resistenza e della società contemporanea regionali, provinciali e locali e gli Enti non territoriali già associati all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri.

Ciascun Istituto o Ente associato, pur mantenendo la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale e gestionale, allo scopo di perseguire i fini associativi e valorizzare la partecipazione alle attività del sistema federativo paritario, si impegna a costituire forme di coordinamento di carattere territoriale o tematico delle proprie attività.

Possono far parte dell'Associazione altri Istituti storici territoriali, Enti a carattere non territoriale, Enti pubblici e privati, che condividano i valori e gli ideali a cui essa si ispira, perseguano gli stessi scopi scientifici e culturali e sottoscrivano il presente Statuto.

Per poter essere associato ciascun Istituto o Ente richiedente deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver approvato uno Statuto che condivida le finalità statutarie, di cui all'art. 3; svolgere attività coerenti con gli indirizzi programmatici dell'Associazione; e ispirare la propria organizzazione interna a principi e criteri di democraticità;
- b) avere l'autonomia istituzionale, gestionale e finanziaria;
- c) disporre di patrimonio archivistico e bibliotecario; fornire servizi culturali; e svolgere attività nei settori previsti dal presente Statuto.

Le nuove adesioni di Istituti o Enti devono essere discusse dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Indirizzo entro sessanta giorni dalla richiesta, e ratificate dalla prima Assemblea utile. In caso di rigetto della domanda, occorre motivarlo al richiedente per iscritto. Questi può in ogni caso chiedere entro ulteriori sessanta giorni un riesame alla Assemblea utile successiva.

Il titolo di socio si intende acquisito una volta che l'adesione è deliberata dall'Assemblea, comunicata al richiedente e iscritta nel libro dei soci; e che il socio versa la quota sociale per l'anno in corso.

Il numero dei soci ammissibili è illimitato.

#### Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di conoscere l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea, di partecipare ad esse e di esprimere il proprio voto direttamente o per delega;
- b) di presentare proprie candidature agli organi sociali;



- c) di essere informato sulle attività dell'Associazione e visionarne i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità, per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo e entro i termini stabiliti dall'Assemblea. La quota sociale è annuale; non è rivalutabile né trasferibile; né restituibile in caso di recesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato;
- d) versare eventuali altri contributi non patrimoniali, finalizzati allo svolgimento delle attività associative, se deliberati dall'Assemblea.

#### Art. 9 – Recesso e esclusione

Ciascun socio ha facoltà di recedere dall'Associazione comunicando la decisione all'Assemblea, che la deve ratificare.

A seguito di deliberazione dell'Assemblea, può inoltre essere escluso il socio in capo al quale vengono meno i requisiti di ammissione o che abbia compiuto gravi violazioni dello Statuto e dei suoi principi ispiratori o che non abbia versato la quota associativa annuale nei termini previsti.

Il recesso e l'esclusione hanno effetto immediato dalla ratifica dell'Assemblea.

#### Art. 10 - Enti collegati

È prevista l'adesione come "Ente collegato" per quegli Istituti e Enti che pur non facendo parte degli associati, e quindi senza avere diritti e doveri specificamente previsti, condividono le finalità statutarie dell'Associazione, svolgono attività coerenti con i suoi indirizzi programmatici e richiedono di partecipare alle sue iniziative.

### **Parte III - Organi sociali e di controllo**

#### Art. 11 – Organi sociali



Sono organi sociali dell'Istituto Nazionale:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Indirizzo;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il/la Presidente;
- e) l'Organo di controllo;
- f) l'Organo di revisione legale (se nominato).

Tutti gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi annuali.

Salvo l'organo di controllo, i loro componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

Sempre ad esclusione dell'organo di controllo, i/le componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### Art. 12 – Assemblea dei soci

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea dei soci è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

L'Assemblea è costituita dal/dalla legale rappresentante di ciascuno degli Istituti e Enti associati. Ciascun socio può, nell'impossibilità del/della partecipazione del legale rappresentante, delegare per iscritto un altro rappresentante, scelto tra i componenti degli organi direttivi dell'Istituto associato medesimo. Non può essere conferita la delega ad un componente di un organo sociale dell'Associazione o di altri Istituti soci.

Sono ammessi al voto tutto gli associati che hanno acquisito tale qualifica sulla base dell'art. 7.

#### Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i/le componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare il/la Presidente;
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio d'Indirizzo;



- d) nominare e revocare i/le componenti, secondo quanto previsto dal presente Statuto, dell'Organo di controllo e il/la suo/a Presidente;
- e) nominare, quando previsto, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale
- f) determinare gli indirizzi di politica generale, culturale, scientifica ed economica dell'Associazione e vigilare sulla loro attuazione;
- g) approvare il bilancio consuntivo e la relazione di missione;
- h) approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del CTS;
- i) deliberare in merito alla responsabilità dei/delle componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- j) ratificare l'adesione di nuovi Istituti o Enti; e l'esclusione e il recesso degli associati;
- k) determinare la quota di partecipazione annuale degli associati;
- l) deliberare apertura di sedi secondarie;
- m) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- n) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- o) stabilire i criteri generali per il miglior funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Associazione;
- p) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto e su trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

#### Art. 14 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente dell'Associazione, il quale formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.



La convocazione avviene almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso tramite lettera, mail o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari; e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza.

L'Assemblea può essere tenuta anche mediante collegamenti audio/video alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al/alla Presidente della riunione di accertare l'identità degli/delle intervenuti/e, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli/alle intervenuti/e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei/delle sue componenti; e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei/delle componenti presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei/delle componenti presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione.

Le modalità di convocazione e conduzione sono le medesime della Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti.

Le deliberazioni per modifiche statutarie, nonché fusioni, scissioni, trasformazioni, sono assunte con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

Le deliberazioni per scioglimento sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.

I/le componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Gli/le



associati/le che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel quale caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei/delle presenti, alla votazione segreta.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti/e i soci.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Direttore Generale, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti/e i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

#### Art. 15 - Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dal/dalla Presidente dell'Associazione, che lo convoca e presiede; da dieci membri scelti tra i nomi proposti dagli enti giuridici associati e da un/una rappresentante proposto/a da ciascuno dei Ministeri dei Beni Culturali (Mibact), dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e del Comune di Milano e tutti i componenti sono eletti dall'Assemblea.

Alle riunioni partecipa senza diritto di voto e con le funzioni di segretario verbalizzante il/la Direttore Generale dell'Associazione.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o lo richieda un terzo dei/delle suoi componenti.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei/delle suoi componenti; e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei/delle componenti presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei/delle componenti presenti.

Alla sostituzione dei/delle membri elettivi del Consiglio di Indirizzo dimissionari o cessati prima della scadenza triennale provvede l'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio di Indirizzo così eletti/e scadono comunque alla fine della consiliatura.

#### Art. 16 - Competenze del Consiglio di Indirizzo

Spetta al Consiglio di Indirizzo, escluso ogni potere di amministrazione:

- a) garantire che l'operato dell'Associazione sia sempre ispirato agli scopi e ai valori indicati agli artt. 1 e 3;

- b) concorrere a definire gli obiettivi e le priorità dell'Associazione;
- c) favorire il coordinamento tra le attività formative, culturali e scientifiche dell'Associazione e quelle della rete degli Istituti associati;
- d) promuovere la diffusione di buone pratiche gestionali negli istituti associati e la realizzazione del coordinamento orizzontale degli istituti associati come previsto dall'art.3.
- e) esprimere un parere consultivo sui bilanci dell'Associazione;
- f) esprimere un parere consultivo sulle domande di ammissione all'Associazione.

#### Art. 16-BIS - Funzionamento del Consiglio d'Indirizzo

Le riunioni del Consiglio di indirizzo si possono svolgere anche mediante collegamenti audio/video alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al/alla Presidente della riunione di accertare l'identità degli/delle intervenuti/e, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli/alle intervenuti/e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

#### Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli/alle amministratori è generale ed essi/e agiscono secondo le norme del mandato di cui all'art.1710. del C.C. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Si compone del/della Presidente dell'Associazione, che lo convoca e presiede e da dieci Consiglieri/e eletti/e. La maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione deve scegliersi tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati.



Sono eletti/e i /le primi/e dieci candidati per numero di preferenze ottenute.

Al Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il/la Direttore Generale e il/la Direttore Scientifico, il cui parere nelle materie delle rispettive competenze è obbligatorio acquisire.

I/le consiglieri possono essere dichiarati /e decaduti/e, con apposita delibera assunta dall'Assemblea, qualora siano condannati/e ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; o qualora si siano resi assenti ingiustificati/e alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Alla sostituzione dei/delle consiglieri decaduti o dimissionari prima della scadenza provvede l'Assemblea dei soci. I membri così nominati scadono all'ordinaria scadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di revoca o dimissioni di più di metà dei/delle consiglieri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei/delle consiglieri/e;
- c) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- e) approvare il rendiconto preventivo e il programma di attività;
- f) proporre, all'interno del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) redigere la relazione di missione e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei/delle soci/e entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- h) redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del d.lgs 117/17;
- i) predisporre la documentazione in merito alle domande degli aspiranti soci e fornire un parere, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) nominare il/la Vicepresidente su proposta del/della Presidente;

- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal/dalla Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) attribuire speciali mansioni ai/alle suoi stessi componenti;
- p) nominare il/la Direttore Generale, il/la Direttore Scientifico e i/le direttori delle riviste che fanno capo all'Istituto Nazionale (garantendo la loro autonomia scientifica);
- q) nominare il Comitato Scientifico dell'Istituto; le redazioni delle riviste dell'Associazione, (garantendo la loro autonomia scientifica); altri gruppi e sezioni di lavoro, i cui coordinatori/trici possono essere invitati/e a partecipare alle riunioni del Consiglio e della Assemblea;
- r) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- s) deliberare l'apertura di nuovi uffici in altre località in Italia e all'estero;
- t) elaborare e approvare i regolamenti per il miglior funzionamento degli uffici e dei servizi;
- u) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- v) disporre l'accettazione o meno di lasciti e donazioni;
- w) decidere in merito alle controversie interne ed esterne, nonché autorizzare il/la Presidente a stare in giudizio;
- x) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Tutte le nomine effettuate dal Consiglio Direttivo vengono a cadere automaticamente con la scadenza del suo mandato.

#### Art. 19 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei/delle componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente, che formula l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, mail o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di più della metà dei/delle suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei/delle presenti.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante collegamenti audio/video, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al/alla Presidente della riunione di accertare l'identità degli/delle intervenuti/e, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli/alle intervenuti/e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Alle riunioni, presiedute dal/dalla Presidente dell'Associazione, possono essere invitati a partecipare esperti/e esterni/e senza diritto di voto.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Direttore Generale, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Art. 20 – Presidente

Il/la Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) rappresenta l'Associazione nelle sedi istituzionali e in generale nelle relazioni esterne;
- c) ha la responsabilità e la cura delle attività e delle iniziative dell'Associazione, in conformità alle finalità dello Statuto e alle indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Indirizzo;
- d) sottopone al Consiglio direttivo la proposta del/della Vicepresidente fra i membri dello stesso;
- e) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;



- f) sovrintende, d'intesa e con la collaborazione del/della Vicepresidente e dei membri del Consiglio Direttivo, e per il tramite del/della Direttore Scientifico e del/della Direttore Generale, alla attività amministrativa, culturale e scientifica dell'Associazione;
- g) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- h) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- i) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio Direttivo, di cui redige l'ordine del giorno;
- j) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il/la Presidente ha inoltre:

- a) la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali in base al GDPR Regolamento Europeo n. 679/2016;
- b) la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008 e succ. modificazioni.

#### Art. 21 – Vicepresidente

Il/la Vicepresidente è nominato/a tra i membri del Consiglio Direttivo su proposta del/della Presidente.

Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in caso di impedimento o di necessità.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del /della Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del/della Presidente.

#### Art. 22 – Organo di controllo

L'assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo collegiale che è costituito da tre controllori effettivi e due supplenti. Uno dei controllori effettivi è scelto tra i candidati proposti dal Ministero della Cultura, in applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs.419/1999.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L' Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 D. Lgs.117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi annuali ed è sempre rieleggibile; il suo eventuale compenso è fissato dall'Assemblea.

#### Art. 23 – Organo di Revisione Legale

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **Parte IV - Organi consultivi e di gestione**

### Art. 24 - Organi consultivi

Sono organi consultivi dell'Associazione il Comitato Scientifico, il Coordinamento dei Responsabili Scientifici, la Commissione didattica, la Commissione archivi e biblioteche, il/la Direttore Scientifico.

Gli organi consultivi, ad eccezione del Coordinamento dei responsabili scientifici, sono nominati dal Consiglio Direttivo e vengono a cadere automaticamente con la scadenza del suo mandato.

### Art. 25 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo e si compone di un massimo di dodici studiosi/e, almeno tre dei quali proposti dal Coordinamento dei Responsabili Scientifici, d'intesa con il/la direttore scientifico. Nella sua composizione occorre tenere conto delle competenze scientifiche e didattiche presenti all'interno degli Istituti e enti associati. Sono invitati permanenti il/la Direttore Generale e i/le direttori delle riviste dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare i programmi di ricerca di carattere nazionale e internazionale e di provvedere alla loro attuazione.

Inoltre:

- a) contribuisce, d'intesa con il Consiglio Direttivo, alla definizione dei criteri di conservazione della documentazione archivistica e libraria, sentito ove necessario il parere del/della Sovrintendente per i beni archivistici e librari della Lombardia;
- b) propone al Consiglio Direttivo le pubblicazioni di carattere storiografico, didattico e di alta divulgazione;
- c) definisce gli indirizzi scientifici delle pubblicazioni periodiche dell'Associazione, tenendo conto della loro autonomia;
- d) propone al Consiglio Direttivo iniziative, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.

Il Parere del Comitato Scientifico può essere richiesto tutte le volte in cui gli organi sociali lo ritengano opportuno.

Le sedute del Comitato Scientifico sono convocate e presiedute dal/dalla Direttore Scientifico.



#### Art. 26 - Coordinamento dei Responsabili Scientifici

Per meglio organizzare l'attività culturale e scientifica della rete degli Istituti e degli Enti associati è costituito il Coordinamento dei Responsabili Scientifici, formato dal responsabile scientifico di ciascun istituto o ente associato, o da un suo delegato.

Il Coordinamento dei responsabili scientifici elegge al suo interno un/una segretario/a, deputato/a a organizzare, d'intesa con il/la direttore scientifico, i lavori del Coordinamento.

Il Coordinamento fa proposte per l'elaborazione del piano scientifico annuale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea; procede alla definizione dei progetti di valorizzazione del patrimonio documentario; promuove pratiche di integrazione delle attività formative.

Il Coordinamento è convocato almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

È convocato e presieduto dal/dalla Direttore Scientifico.

#### Art. 27 – Commissione didattica

La Commissione Didattica ha compiti di indirizzo e di coordinamento dell'attività di ricerca didattica e della formazione degli Istituti della Rete.

Il/la Coordinatore della Commissione Didattica viene indicato dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti, presiede e coordina la Commissione Didattica.

#### Art. 28 – Commissione Archivi e Biblioteche

La commissione Archivi e Biblioteche può proporre e coordinare iniziative di valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico che interessano l'Istituto nazionale e gli istituti della Rete;

dà pareri in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico dell'Istituto nazionale e, se richiesto, degli istituti della Rete;

valuta sotto il profilo tecnico progetti di valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico proposti da soggetti esterni che possono interessare l'Istituto nazionale e gli istituti della Rete

Il/la Coordinatore della Commissione Archivi e Biblioteche è nominato dal Comitato direttivo; presiede e coordina i lavori della Commissione e, su invito del/della Presidente del Consiglio direttivo, riferisce al Consiglio sull'attività svolta o su questioni relative al patrimonio archivistico e bibliografico.

#### Art. 29 - Direttore Scientifico

Il/la Direttore Scientifico coordina, armonizza e sovrintende all'attività scientifica dell'Associazione, curando in particolare la realizzazione delle proposte avanzate dal Comitato Scientifico e dal Coordinamento dei Responsabili Scientifici e deliberate dagli organi competenti dell'Associazione.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; convoca, presiede e coordina il Comitato Scientifico e il Coordinamento dei Responsabili Scientifici.

#### Art. 30 - Direttore Generale

L'attività di ordinaria gestione amministrativa dell'Associazione è esercitata dal/dalla Direttore Generale in base agli indirizzi dell'Assemblea e comunque in attuazione delle determinazioni del Consiglio Direttivo e delle indicazioni del/della Presidente, con l'osservanza dei criteri dettati dallo Statuto e dai regolamenti.

Al/alla Direttore Generale, che svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, spetta l'adozione degli atti di gestione in attuazione delle determinazioni del Consiglio Direttivo.

In particolare al/alla Direttore Generale compete l'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi dell'Associazione.

Ad esso/a sono altresì affidate funzioni di coordinamento.

#### Art. 31 - Personale

L'Associazione può avvalersi di personale comandato o distaccato da amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici o privati, anche distribuendolo presso gli Istituti associati.

Può inoltre assumere personale dipendente, consulenti, collaboratori, borsisti.

Le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sono determinate da un apposito regolamento.

#### Art. 32 - Attività di volontariato

L'Associazione può inoltre ricorrere a volontari/e che, condividendone lo spirito, prestino la loro opera in suo favore.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari/e sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari/e possono essere

rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari/e sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutti/e coloro che prestano attività di volontariato non occasionale devono essere assicurati/e per malattia, infortunio e responsabilità civile connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

## **Parte V - Disposizioni generali e finali**

### Art. 33 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze del Consiglio di Indirizzo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- f) il libro dei/delle volontari/e, contenente i nominativi dei volontari/e che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d), f) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal/dalla Presidente e dal/dalla Direttore generale.

### Art. 34 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è basato sul patrimonio dell'ente pubblico Insmli, da cui deriva, quale inventariato ai sensi dell'art. 3, comma sesto del d.lgs. 419/99.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:



- a) Fondo patrimoniale indisponibile;
- b) Altri fondi di riserva;
- c) Avanzi di gestione di anni precedenti;
- d) Beni immobili e mobili;
- e) Beni materiali e immateriali;
- f) Donazioni e lasciti;
- g) Altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è indivisibile; è a tutela dei creditori; ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni archivistici e bibliografici, materiali e immateriali, conservati e gestiti dall'Associazione, sono inalienabili poiché dichiarati di "notevole valore storico" dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia.

#### Art. 35 - Risorse economiche

Agli oneri per il funzionamento l'Associazione provvede attraverso:

- a) le quote annuali degli Istituti e degli Enti associati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- c) i contributi, continuativi o una tantum, di altri Enti pubblici, nonché di Enti e soggetti, persone fisiche o giuridiche, di diritto privato;
- d) i proventi derivanti dalle attività sociali e da quelle secondarie direttamente connesse, dalla raccolta fondi e dalle attività commerciali marginali;
- e) sovvenzioni, donazioni, lasciti, rendite e simili di associati e terzi;
- f) ogni altro tipo di entrata, purché di natura lecita.

#### Art. 36 - Scritture contabili e bilanci

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del CTS.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del CTS, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo; e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Il bilancio preventivo e il programma di attività devono essere approvati dal Consiglio Direttivo entro la fine dell'esercizio sociale.

#### Art. 37 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Art. 38 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 del CTS.

#### Art. 39 – Durata e devoluzione del patrimonio

L'Associazione ha durata illimitata.

L'eventuale scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina del/della liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio netto residuo, dedotte le passività.

Esso sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il/la liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Essendo i beni archivistici e bibliografici, materiali e immateriali, inalienabili poiché dichiarati di “notevole valore storico” dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia, per la destinazione di questi beni saranno applicate le disposizioni di legge in materia.

#### Art. 40 - Disposizione finale

Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### Articolo 41 - Norma transitoria

In deroga all'articolo 17 del presente statuto e fino al primo rinnovo delle cariche in essere al momento della richiesta di iscrizione nel RUNTS, la composizione del Consiglio Direttivo (già Consiglio di Amministrazione) è di nove componenti che resteranno in carica, così come i componenti di tutti gli altri organi dell'Istituto, fino alla scadenza prevista al momento della loro nomina.